

Codice A1815A

D.D. 22 giugno 2017, n. 1936

Denuncia e Autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 per realizzazione lavori di "REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI COSTITUITA DA TRALICCIO METALLICO IN LOCALITA' CASCINA MARGOSIO IN COMUNE DI MOSSO (BI)". Autorizzazione preventiva ai sensi del paragrafo 2.4 - allegato A) della D.G.R. n. 65 -7656 del 21 maggio 2014.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare la Provincia di Biella, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, all'esecuzione delle opere strutturali relativamente a quanto previsto nel progetto esaminato avente ad oggetto la denuncia dei lavori per la "REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI COSTITUITA DA TRALICCIO METALLICO IN LOCALITA' CASCINA MARGOSIO IN COMUNE DI MOSSO (BI)" e copia degli elaborati si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore;

di dare atto che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale dei progettisti delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);

di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato

L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli entro sette giorni dall'avvio degli stessi.

Prima della fine dei lavori, la Provincia di Biella, deve provvedere alla comunicazione, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere inoltre allegata la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall'art. 65 stesso.

A lavori ultimati deve essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

A chiusura del procedimento, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere consegnato, in due copie originali, il certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, di cui una in bollo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)